



SENTENZA N. 10809 ANNO 2008

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente

Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere

Dott. PANZANI Luciano - Consigliere

Dott. SCHIRO' Stefano - rel. Consigliere

Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.L., elettivamente domiciliato in Roma, via Angelo Brofferio 3, presso l'avv. Martino Giovanna, rappresentato e difeso dall'avv. Ribaldone Maria, del Foro di Verbania, per procura in atti;

- ricorrente -

contro

CURATORE SPECIALE DEL MINORE D.L.L., in persona dell'avv. Vitale Alida;

- intimato -

nonchè TUTORE DEL MINORE D.L.L., in persona dell'Assessore all'Assistenza del Comune di Asti;

- intimato -

- PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI TORINO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 49/06 della Corte di appello di Torino, Sezione per i minorenni, in data 26 ottobre 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 gennaio 2008 dal relatore, Cons. Dr. Stefano Schirò;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Schiavon Giovanni, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

#### Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 28 ottobre 2006 la Corte di appello di Torino, Sezione per i minorenni, rigettava l'appello proposto da M.L. avverso la sentenza del Tribunale per i minorenni di Torino in data 25 maggio 2006, con la quale era stata respinta l'opposizione al decreto dello stesso Tribunale in data 3 marzo 2005, dichiarativo dello stato di adottabilità del minore D.L.L..

A fondamento della decisione, la Corte territoriale così motivava:

1.a. il predetto minore, nato ad (OMISSIS), non era stato riconosciuto dai genitori; in particolare la madre, D.L. C., aveva dichiarato di non volerlo riconoscere, senza fornire notizie utili a rintracciare il padre; dichiarato lo stato di adottabilità del minore in data 6 luglio 2004, la D.L. aveva provveduto a riconoscere il figlio il 16 luglio 2004; revocato lo stato di adottabilità e aperta una procedura per la dichiarazione eventuale della adottabilità del minore, il Tribunale aveva disposto che questi rimanesse in affidamento presso la famiglia che lo stava allevando e che venissero effettuati approfondimenti sulla madre, il cui comportamento pregresso aveva dimostrato inaffidabilità, al fine di stabilire se la medesima fosse in grado di intraprendere "un progetto di avvicinamento al figlio";

1.b. Con missiva in data 1 ottobre 2004 il legale della D.L. aveva informato il Tribunale che la donna aveva ricostituito un sereno rapporto con il padre naturale del bambino, M.L., il quale, venuto a conoscenza della nascita del figlio, aveva manifestato l'intenzione di occuparsene insieme con la donna;

1.c. espletata consulenza tecnica d'ufficio, al fine di verificare "la motivazione alla maternità della D.L. e di estendere l'indagine anche al giovane indicato come padre naturale", e costituitosi in giudizio il M. - il quale aveva dichiarato di essere stato tenuto all'oscuro della gravidanza e della nascita del figlio, avendo appreso la notizia dalla

ragazza solo il 29 settembre 2004, e di aver riconosciuto il figlio il 16 ottobre 2004 - il Tribunale, con decreto del 3 marzo 2005, aveva dichiarato lo stato di adottabilità del minore, confermando il suo inserimento nella famiglia ove già viveva, sul presupposto di una grave inadeguatezza dei genitori, da cui discendeva lo stato di abbandono del minore;

1.d. aveva proposto opposizione il padre, contestando di aver abbandonato il figlio; espletata consulenza tecnica d'ufficio, di natura medico-legale, che portava all'accertamento della paternità del M., il Tribunale aveva rigettato l'opposizione con sentenza del 26 maggio 2006;

1.c. il successivo appello del M. doveva essere respinto in quanto egli si era verosimilmente reso conto della gravidanza della D.L., ma per una istintiva tendenza alla negazione, a causa anche della sua giovane età (venti anni) "aveva preferito non vedere e specialmente non sapere"; in particolare, doveva ritenersi che l'opponente fosse consapevole che la sua ex compagna stava per partorire e che egli fosse il padre del nascituro, tenuto conto dell'importanza, e della durata (tre anni) della loro pregressa relazione amorosa, fondata anche su di un rapporto di convivenza presso la casa della madre di lui, nel corso della quale i due giovani avevano pensato di avere un figlio a cui avevano già attribuito un nome, e considerato che nel giugno del 2004, dopo la fine della relazione, ma pochi giorni prima del parto, i due giovani si erano incontrati ed abbracciati e che nella circostanza il M., come da sue stesse dichiarazioni, aveva notato che la ragazza era un po' ingrassata e indossava una panciera, arrivando egli a sospettare che la medesima avesse abortito; sussisteva pertanto lo stato di abbandono del minore, anche per la grave inadeguatezza del giovane, in relazione alle "competenze genitoriali minime" ed "ai bisogni primari del figlio", che a sua volta "assume valenza abbandonica";

1.f. anche a voler ritenere che il M. avesse riconosciuto tardivamente il figlio per non aver tempestivamente saputo, in modo incolpevole, della sua esistenza, ugualmente si sarebbe dovuto configurare, nella specie, una situazione di abbandono del figlio da parte del padre; infatti l'abbandono doveva ritenersi sussistente anche quando fosse incolpevole e la forza maggiore che giustificava temporaneamente l'abbandono non poteva superare la durata di due mesi, pari al periodo di tempo attribuito dalla legge al genitore per decidere sull'eventuale riconoscimento del figlio; di conseguenza l'intervallo di quattro mesi trascorso tra la nascita e il riconoscimento del padre costituivano un periodo troppo lungo "in relazione ai bisogni psicoevolutivi del neonato", facendo venir meno la rilevanza giuridica della forza maggiore, quale esimente dello stato di abbandono;

1.g. ricorreva inoltre una situazione di abbandono anche per l'incapacità nel padre naturale di porsi dalla parte del bambino e di essere una valida figura genitoriale, mentre era impensabile che un bimbo inserito, pressochè da sempre, presso una famiglia che gli aveva evitato i postumi dell'abbandono potesse essere sradicato dal suo contesto di affetti familiari positivi per essere inserito nell'inadeguato nucleo del padre.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione M.L. sulla base di cinque motivi, a cui gli intimati non resistono.

#### Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente - denunciando "motivazione insufficiente, inesistente e/o meramente apparente, tale da sostanziarsi in assenza di motivazione, nonchè violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, art. 8 per aver dichiarato adottabile il minore in assenza del suo stato di abbandono" - contesta di essere stato al corrente della gravidanza della D. L. e della nascita del figlio. Il M. deduce, in particolare che le argomentazioni della Corte di merito sono del tutto inidonee a sorreggere la "ratio decidendi", in quanto la ritenuta consapevolezza da parte sua della gravidanza della ex compagna è basata su congetture non supportate da alcun elemento probatorio e tali, quindi, da non poter essere poste a fondamento della dichiarazione dello stato di abbandono del minore. Il ricorrente afferma inoltre che i giudici di appello hanno violato la L. n. 184 del 1983, art. 8, per aver dichiarato adottabile il minore pur non sussistendo una situazione di abbandono, a causa dell'assoluta ignoranza da parte sua della nascita e dell'esistenza del minore medesimo.

Detta situazione di abbandono si configura, infatti, "come un evento radicalmente impeditivo dell'esercizio dei doveri nei confronti della prole, che, in quanto tale, presuppone pur sempre un rapporto genitoriale". A tale riguardo il M. deduce di essere venuto a conoscenza della nascita di L. soltanto alla fine del settembre 2004 e di essersi immediatamente attivato in tutti i modi e con tempestività per procedere al riconoscimento del figlio, effettuato il 16 ottobre 2004, a meno di venti giorni dalla scoperta della nascita.

Il ricorrente conclude formulando il quesito "se, al fine della dichiarazione di adottabilità, sussiste lo stato di abbandono di un figlio da parte del padre naturale nel periodo intercorrente tra la nascita fino alla data del riconoscimento della procreazione, qualora il padre medesimo in quell'arco di tempo non è stato in grado di conoscere detta nascita, essendogli stata celata dalla madre la venuta al mondo del figlio medesimo". 2. Con il secondo motivo il M. denuncia "omissione, insufficienza e contraddittorietà della motivazione da sostanziarsi in assenza di motivazione, nonchè violazione e falsa

applicazione della L. n. 184 del 1983, artt. 8 e 11 in ordine al concetto di forza maggiore di carattere transitorio" e contesta l'affermazione dei giudici di appello, secondo cui la forza maggiore di carattere transitorio costituente, ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 8, esimente alla configurabilità dello stato di abbandono non può operare per un tempo superiore a due mesi dalla nascita, in relazione a quanto disposto dalla citata legge, art. 11, che prevede la facoltà del Tribunale per i minorenni di sospendere la procedura di adottabilità per un massimo di due mesi nell'ipotesi in cui il genitore naturale chieda termine per provvedere al riconoscimento del minore.

Afferma il ricorrente che il termine di due mesi di sospensione della procedura decorre dalla richiesta di chi intende procedere al riconoscimento e non dalla nascita del minore e che, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza, lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità è ravvisabile ogni qualvolta i genitori non siano in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalità e tale situazione non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio, "intendendosi per tale quella che duri per un tempo protraentesi in misura da non mettere a rischio il corretto sviluppo psicofisico del minore, periodo di tempo che deve essere valutato dal giudice di merito".

Il M. conclude formulando il quesito "se in applicazione della L. n. 184 del 1983, artt. 8 e 11 la situazione inconsapevole di mancata cura di un figlio neonato, per essergli stata celata la venuta al mondo del minore, se protratta per un termine massimo di mesi due dalla nascita, costituisca abbandono e giustifichi l'adottabilità del minore medesimo, con esclusione della sussistenza della forza maggiore di carattere transitorio". 3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce "violazione della L. n. 184 del 1983, art. 1 e motivazione insufficiente, inesistente e/o meramente apparente tale da sostanzarsi in assenza di motivazione su punti decisivi della controversia" e lamenta che la Corte territoriale non abbia applicato il principio che attribuisce carattere prioritario all'esigenza del minore di vivere nella famiglia di origine, esigenza della quale è consentito il sacrificio solo in presenza di una situazione di carenza di cure materiali e morali da parte dei genitori e degli stretti congiunti tale da pregiudicare in modo grave e non transeunte lo sviluppo e l'equilibrio psico-fisico del minore stesso. Il M. sostiene, a tale riguardo, che la Corte di appello non ha chiarito le ragioni che rendevano, a suo avviso, configurabile quella situazione di abbandono del minore tale da giustificare il sacrificio dell'esigenza del minore di vivere nella famiglia di origine, omettendo qualsiasi riferimento alla L. n. 184 del 1983, art. 1, nonostante che dalle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio non fosse emerso che lo stesso ricorrente

e sua madre non erano persone inadeguate a prendersi cura del minore.

A conclusione della censura viene formulato il quesito "se l'esigenza del minore di vivere nella famiglia di origine di cui alla L. 184 del 1983, art. 1 possa essere sacrificata solo in presenza di una situazione di carenza di cure materiali e morali da parte dei genitori e degli stretti congiunti tale da pregiudicare in modo grave e non transeunte lo sviluppo e l'equilibrio psicofisico del minore stesso". 4. Con il quarto motivo si denuncia ancora vizio di "omessa, contraddittori a motivazione tale da sostanzarsi in assenza di motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte espunto dalle risultanze istruttorie rilevanti elementi probatori contrastanti con quelli posti a fondamento della decisione". Deduce il ricorrente che la Corte territoriale non ha valutato tutte le risultanze processuali emerse nel corso del giudizio di opposizione, che le avrebbero consentito di apprezzare la sua adeguatezza al ruolo di genitore, ed ha basato il proprio convincimento in ordine alla ritenuta inidoneità del padre a prendersi cura del minore sulla "negazione e fuga mentale che egli avrebbe effettuato in ordine alla gravidanza della D.L., nonché sull'incapacità di empatia del padre di porsi dalla parte del minore". Si tratta, secondo il M., di elementi di valutazione inconsistenti e insufficienti per la loro genericità, mentre dall'espletata consulenza tecnica d'ufficio egli risulta essere soggetto "certamente non superficiale nè egocentrato", dotato "di equilibrio e maturità superiore alla sua età, con pensieri e linguaggio di valore etico-morale, molto affettivo nei suoi bisogni ed espressioni, portatore di un sentimento autentico rispetto a L." e fortemente motivato rispetto alle esigenze di crescita e di educazione del minore. Il ricorrente deduce altresì che la sentenza impugnata è palesemente illogica e contraddittoria, perchè i giudici di appello, al fine di provare la sua presunta consapevolezza della gravidanza della D.L., lo hanno descritto come "persona normale, intelligente ed acuta, in grado di effettuare adeguati esami della realtà", mentre, per giustificare il rigetto dell'appello, hanno affermato, in aperto contrasto con le risultanze della consulenza d'ufficio, che egli è "inadeguato" ed "egocentrato". La Corte di merito non ha infine tenuto conto, ad avviso del ricorrente, che la consulente d'ufficio ha posto in evidenza che; se il minore fosse affidato al padre, "non andrebbe ad incontrare condizioni di vita inadeguate o persone dannose", anche perchè "non sussistono elementi per affermare" che la madre del M. "non possa essere una buona nonna e che il figlio non possa essere un buon padre", e che il trauma che il minore subirebbe da tale affidamento non sarebbe dovuto all'ingresso nella famiglia di origine, bensì al distacco dalla famiglia affidataria, fermo restando che il M. "si è sempre dichiarato disponibile ad essere aiutato

nell'inserimento di L. in famiglia dagli operatori sociali, al fine di svolgere al meglio la propria funzione di genitore". 5. Con il quinto motivo il ricorrente, denunciando "violazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1 e 8, nonché omissione, insufficienza e contraddittorietà della motivazione tale da sostanzarsi in assenza di motivazione", deduce che la Corte di appello, fondando il suo convincimento sulla preferibilità della permanenza del minore presso la famiglia affidataria, ha compiuto "una non consentita comparazione tra il legame affettivo instauratosi con la famiglia adottiva e quello con la famiglia di origine". Afferma il M. che, ai fini dell'accertamento dello stato di abbandono, occorre verificare l'eventuale inidoneità ad allevare ed educare la prole, attraverso dati di sicura rilevanza che facciano desumere che il genitore stesso non abbia acquisito consapevolezza dei propri compiti e delle proprie responsabilità e non sia in grado di garantire al minore le condizioni essenziali per la sua crescita serena ed armonica. Rileva altresì il ricorrente che, secondo la giurisprudenza, è irrilevante la valutazione prognostica della situazione che verrebbe per il minore a realizzarsi presso l'affidatario, non essendo questa comparabile con la prospettiva che attende il minore stesso al rientro nella famiglia di origine, posto che l'adozione non è volta ad assicurargli le migliori condizioni di vita possibili, ma costituisce una "extrema ratio".

La doglianza si conclude con il quesito "se sia consentito comparare il legame affettivo instaurato dal minore con la famiglia adottiva con quello con la famiglia d'origine al fine di legittimare la dichiarazione di adottabilità del minore stesso". 6. Il primo, il terzo, il quarto e il quinto motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto attinenti a questioni strettamente connesse.

Ritiene il collegio che le censure siano prive di fondamento.

6.1. I giudici di appello - con accertamento di fatto sorretto da motivazione ampia ed esauriente, immune da vizi logici e idonea rendere conto dell'iter logico-giuridico posto a base della decisione impugnata, e correlato a specifiche circostanze emergenti dagli atti processuali (durata e importanza della pregressa relazione amorosa tra i due giovani, fondata anche su di un rapporto di convivenza presso la casa della madre di lui, nel corso della quale i due giovani avevano pensato di avere un figlio a cui avevano già attribuito un nome; incontro tra la D.L. e il M. nel giugno del 2004, dopo la fine della relazione, ma pochi giorni prima del parto, nel corso del quale il M., come da sue stesse dichiarazioni, aveva notato che la ragazza era un po' ingrassata e indossava una panciera ed aveva sospettato che la medesima avesse abortito, così ammettendo indirettamente che la ragazza potesse essere rimasta incinta; ulteriori dichiarazioni del M., il quale ha detto di non essere sicuro che la ragazza "prendesse la

pillola nell'ultimo periodo della relazione", e della madre di lui, che ha ricordato di aver sospettato che la ragazza fosse incinta e di averne parlato con il figlio) - hanno ritenuto che il M. si fosse reso conto della gravidanza della D.L., della nascita del figlio e della sua paternità, ma che "per un'istintiva tendenza alla negazione", dovuta alla sua giovane età, avesse "preferito non vedere e specialmente non sapere", e che di conseguenza, avendo egli atteso circa quattro mesi prima di riconoscere il figlio, si erano verificati i presupposti dello stato di abbandono del minore, anche per la grave inadeguatezza del giovane, in relazione alle "competenze genitoriali minime" ed "ai bisogni primari del figlio", che a sua volta aveva assunto "valenza abbandonica".

6.1.1. A tale riguardo, la Corte territoriale ha sottolineato, con congrua argomentazione, che il continuo riferimento del M. "alla necessità di una comunicazione ufficiale della gravidanza prima e della nascita poi da parte della ragazza, quale premessa per sentirsi padre ed effettuare il riconoscimento del figlio, appare rispondere ad un meccanismo mentale di tipo difensivo, che ha il significato della negazione e della fuga mentale", nel senso del "non saper porsi dalla parte del bambino" e di determinarne la protratta solitudine dopo la nascita e il conseguente stato di abbandono, in un contesto di disinteresse e di immaginaria finzione che nulla fosse accaduto.

Anche il successivo riconoscimento del figlio da parte del M. va inquadrato, secondo la Corte di merito, in un contesto di incertezze e contraddizioni, avendo il padre, in un primo momento, addirittura dubitato della sua paternità e poi dichiarato che sarebbe stata sufficiente una semplice dichiarazione della D.L., che avesse smentito la sua paternità, per indurlo a lasciare il bambino e a non occuparsene più, ponendo così in evidenza, con tali dichiarazioni, la "mancanza di uno spazio mentale per il figlio" e la sua indisponibilità a considerare il minore come soggetto e come persona che vanta dei diritti verso i genitori.

6.1.2. Sulla scorta della consulenza tecnica d'ufficio, la Corte di appello ha altresì evidenziato con idonea motivazione che il M. "è esclusivamente centrato su di sé e sui propri bisogni fra i quali predomina, in modo chiaro ancor oggi, la necessità di dare una risposta riparativa rispetto alle proprie vicende di figlio non cercato ed anzi abbandonato" dal padre, con la conseguenza che la volontà dallo stesso M. espressa di essere padre di L. "è la conseguenza di un imperativo interno che è scattato quando ha avuto la notizia ufficiale della nascita" e che potrebbe venir meno facilmente di fronte alla semplice dichiarazione della D.L. che negasse la sua paternità; imperativo interno "che non trova radici in un'autentica capacità genitoriale, in una genuina e semplice predisposizione all'accoglienza della propria creatura, ma costituisce una "modalità riparatoria"

immediatamente attivata dal soggetto quando gli è stato comunicato il fatto, strettamente collegata a sue ferite personali di figlio, non ancora rimarginate", in un contesto di lontananza dal figlio e di abbandono dello stesso, che non è venuto meno neppure dopo il formale riconoscimento "a causa della grave inadeguatezza del M. ad essere padre di L.". 6.1.3. Alla stregua di tali argomentate valutazioni, fondate su specifiche risultanze processuali, va esclusa la violazione della L. n. 184 del 1983, art. 8, dedotta dal ricorrente nel senso che il minore sarebbe stato dichiarato adottabile in mancanza di un effettivo stato di abbandono, in quanto la sentenza impugnata risulta sul punto conforme all'orientamento più volte espresso dalla giurisprudenza di questa Corte - e che in questa sede si ribadisce, anche come principio diritto ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1, come sostituito dalla D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 12, in relazione ai quesiti formulati dal ricorrente a norma dell'art. 366 bis c.p.c. a conclusione del motivo di cui al n. 1 del ricorso - in forza del quale lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità con conseguente sacrificio dell'esigenza primaria di vita e di crescita nella famiglia di origine è ravvisabile soltanto quando si sia verificata una carenza di quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico, indispensabile per la formazione e lo sviluppo della personalità del minore non dovuta a forza maggiore, intesa quest'ultima come causa non contingente e comunque reversibile, estranea alla condotta dei genitori (Cass. 1995/4388; 1995/5739).

6.2. Non sussiste neppure la violazione della L. n. 184 del 1983, art. 1, dedotta dal ricorrente per non avere la Corte territoriale applicato il principio che attribuisce carattere prioritario all'esigenza del minore di vivere nella famiglia di origine, esigenza della quale è consentito il sacrificio solo in presenza di una situazione di carenza di cure materiali e morali da parte dei genitori e degli stretti congiunti tale da pregiudicare in modo grave e non transeunte lo sviluppo e l'equilibrio psico-fisico del minore stesso.

6.2.1. La Corte di merito ha accertato, con idonea e logica motivazione, l'inidoneità della famiglia di origine a prestare al minore quell'assistenza materiale e morale necessaria a garantirgli un corretto e sereno sviluppo psico-fisico, rilevando, oltre alla già descritta "grave inadeguatezza del M. ad essere padre di L.", "l'atteggiamento risolutamente abbandonico della madre", soggetto "irresponsabile, immaturo ed anaffettivo", "che non ha neppure voluto dire chi fosse il padre e che non ha inteso fruire del termine di due mesi per riflettere (partendo invece per la Sardegna in vacanza)" e "l'affettività possessiva destabilizzante" della nonna paterna, "non arginata neppure al figlio, tale da compromettere ancor di più per L. il riconoscimento della figura paterna", in considerazione anche degli

inadeguati comportamenti che la nonna stessa, dalla personalità "di tipo immaturo e narcisistico, con tratti infantili", ha tenuto nei confronti del nipotino nel corso degli incontri con lui avuti e che la consulente d'ufficio ha descritto nella sua relazione.

6.2.2. Nel contesto di tali risultanze processuali - che hanno evidenziato una situazione familiare che non è in grado "di fronteggiare in modo accettabile" l'inserimento del minore e di garantire al medesimo le condizioni essenziali per la sua crescita serena ed armonica, anche per la accertata inconsapevolezza del padre della necessità di farsi carico dei propri compiti e delle proprie responsabilità - il richiamo operato dai giudici di appello, sulla scorta della consulenza tecnica d'ufficio, al "contesto di affetti familiari positivi" che può essere fornito al minore dagli affidatari, con i quali il piccolo convive da alcuni anni, non rappresenta, come erroneamente sostenuto dal ricorrente, manifestazione di preferenza per la permanenza del minore presso la famiglia affidatari a e valutazione prognostica sulla situazione verrebbe a realizzarsi per il minore, "sulla base di una non consentita comparazione tra il legame affettivo instauratosi con la famiglia adottiva e quello con la famiglia di origine", ma costituisce la motivata opzione per una soluzione che valga ad evitare al minore il grave rischio di compromissione del suo equilibrio psichico e "un danno psicoevolutivo ... difficilmente recuperabile" in caso di distacco dalla coppia affidatari a e di inserimento nell'inidoneo nucleo familiare del padre.

6.2.3. Sotto tale profilo la sentenza della Corte di appello risulta conforme all'orientamento di questa Corte, in questa sede ribadito, anche come principio di diritto in relazione ai quesiti proposti dal ricorrente a conclusione dei motivi di cui ai nn. 3 e 5, e secondo il quale le carenze materiali e affettive che determinano lo stato di abbandono idoneo a giustificare la dichiarazione di adottabilità di un minore devono assumere rilevanza tale da integrare, di per sè, una situazione di pregiudizio per il minore e, in particolare, da pregiudicare, in modo grave e non transeunte, lo sviluppo e l'equilibrio psico-fisico del minore stesso, in presenza di una reale inidoneità del genitore ad assumere e conservare piena consapevolezza dei propri compiti e delle proprie responsabilità (Cass. 2006/8527; 2006/8877; 2006/11019; 2006/15011).

6.2.4. Le ulteriori e residuali censure mosse dal ricorrente, per non avere la Corte di appello tenuto conto di rilevanti elementi probatori emergenti dalle risultanze processuali e contrastanti con quelli posti a fondamento della decisione, si risolvono in inammissibili censure alla valutazione ed utilizzazione da parte del giudice di merito degli elementi di prova disponibili.

Assume rilievo a tale riguardo il principio, più volte affermato da questa Corte e condiviso dal collegio, che i vizi della sentenza posti a base del ricorso per Cassazione - in particolare per quanto riguarda l'omessa o insufficiente motivazione - non possono risolversi nel sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito (Cass. 2003/12467;2007/7972), o consistere in censure che investano la ricostruzione della fattispecie concreta (Cass. 2001/7476; 2003/16038) o che siano attinenti al difforme apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 2003/10330; 2003/11918; 2004/13443; 2005/20911).

Non sussiste neppure la contraddittorietà della sentenza pugnata, rilevata dal ricorrente per avere i giudici di appello, dapprima, descritto il M. come "persona normale, intelligente ed acuta, in grado di effettuare adeguati esami della realtà" e, successivamente, affermato che egli era "inadeguato" ed "egocentrato". Infatti, la prima valutazione attiene alle capacità intellettive dell'appellante e alla sua attitudine a interpretare la realtà esterna; la secondo riguarda la inidoneità del M., non necessariamente conseguente ad una carenza di intelligenza e di capacità di rapportarsi con il mondo esterno, a svolgere il ruolo di genitore e a riversare sul figlio l'affetto, il calore e l'aiuto psicologico necessari per la formazione e lo sviluppo della personalità del minore.

7. Il rigetto dei motivi esaminati (e in particolare del primo motivo di ricorso) - determinando il definitivo accertamento del giudice di merito in ordine alla consapevolezza da parte del M. della nascita del piccolo L., quale frutto della sua relazione con la madre, D.L.C., e all'abbandono del minore da parte del padre naturale, in assenza di cause di forza maggiore - rende superflua, per sopravvenuto difetto d'interesse all'impugnazione, la ulteriore e autonoma censura, non più influente ai fini della decisione del presente giudizio, con la quale il ricorrente contesta l'affermazione dei giudici di appello, secondo cui, anche a voler riconoscere che il M. abbia riconosciuto tardivamente il figlio versando in una situazione di forza maggiore per non aver saputo prima, senza sua colpa, della nascita del figlio, sussisterebbe ugualmente nella specie lo stato di abbandono del minore in quanto la forza maggiore di carattere transitorio costituente, ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 8, esimente alla configurabilità dello stato di

abbandono non potrebbe operare per un tempo superiore a due mesi dalla nascita, limite temporale scaduto nella specie, avendo il M. riconosciuto il figlio solo dopo quattro mesi dalla nascita.

7.1. A tale riguardo il collegio osserva che, qualora la pronuncia impugnata sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte e autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, il rigetto delle doglianze relative ad una di tali ragioni rende inammissibile, per difetto d'interesse, l'esame relativo alle altre, pur se tutte tempestivamente sollevate; infatti il ricorrente non avrebbe più ragione di avanzare censure che investano una ulteriore "ratio decidendi", giacchè le stesse, pur se fossero fondate, non potrebbero produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (Cass. 2001/12976; 2003/6755; 2004/15635; 2004/1240; 2005/13956; 2005/20454; 2005/23090).

8. Le considerazioni che precedono conducono al rigetto del ricorso ma, non avendo le parti intimato svolto difese, nulla deve disporsi in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2008.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2008